



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

delibera

30

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE - SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2002.

Oggetto: Porto di Napoli - Regolamento disciplina fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito portuale - art. 17, comma 2, legge 28/1/94, n. 84.

IL COMITATO PORTUALE

Con la presenza del Presidente Nerli e dei Consiglieri dr. Monti, dr. Belisario, sig. Panzuto, sig. Iovino, sig. Di Matteo, dr. Tavassi, dr. Cucciniello, avv. Vangone, sig. Pagano, prof. Riano, ing. Bentivoglio.

Assiste alla seduta in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti il dr. Mucci.

- Vista la legge 28/1/94, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto in particolare l'art. 9, co. 3, lett. g) della predetta legge 84/94;
- Visto l'art. 16 della citata legge 84/94, così come modificato dalla legge 30/6/2000, n. 186, che attribuisce alle Autorità Portuali la disciplina e la vigilanza dell'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
- Visto altresì, l'art. 17 concernente la "Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo", in particolare il co. 10, lett. b) che prevede l'emanazione di un Regolamento contenente disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al co. 2 del medesimo art. 17;
- Ritenuto necessario emanare una specifica regolamentazione concernente le disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa dell'organico dell'impresa fornitrice del lavoro temporaneo portuale;
- Viste le bozze di "Procedura e linee guida per l'individuazione dell'impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito portuale di Napoli, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge 28/1/94, n. 84" e del "Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito portuale di Napoli", entrambe predisposte dall'Area Istituzionale dell'Autorità Portuale di Napoli e proposte al Presidente;
- Visto il parere espresso sulle suddette bozze dalla Commissione Consultiva dell'Autorità Portuale di Napoli nella seduta del 26/7/2002;
- Ritenuto che gli atti prodotti risultano adeguati al fine di consentire la deliberazione nel merito da parte del Comitato Portuale;

all'unanimità;

DELIBERA

di approvare la "Procedura e le linee guida" per l'individuazione dell'impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito portuale di Napoli, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge 28/1/94, n. 84" e del "Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito portuale di Napoli".

Napoli, li

26 LUG. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Pietro CAPOGRECO)

IL PRESIDENTE

(Francesco NERLI)

Si notifica: Area Istituzionale



**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LAVORO
TEMPORANEO NELL'AMBITO PORTUALE DI NAPOLI**

ART. 1 DEFINIZIONE

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- ◆ **Autorità:** Autorità Portuale di Napoli.
- ◆ **Legge:** la legge n. 84 del 28.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni.
- ◆ **Ambito portuale:** porto di Napoli così come delimitato dal D.M. dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994;
- ◆ **Operazioni portuali:** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dall'art. 16 della legge n. 84/1994;
- ◆ **Servizi portuali:** attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali comma 1 art. 2 del D.M. 132/2001;
- ◆ **Impresa fornitrice:** l'impresa autorizzata dall'Autorità - ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 84/1994 - a fornire lavoro portuale temporaneo anche in deroga all'art 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1969;
- ◆ **Imprese utilizzatrici:** imprese autorizzate ex artt. 16 e 18 della legge 84/1994 e successive modificazioni;
- ◆ **Prestazioni di lavoro temporaneo:** Prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori temporanei sotto il controllo, l'organizzazione e la direzione dell'impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo delle imprese medesime;

- ♦ **Autorizzazione:** l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità all'impresa fornitrice per la prestazione di lavoro portuale temporaneo;
- ♦ **Canone:** la somma determinata dall'Autorità che l'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo è tenuta a corrispondere;
- ♦ **Cauzione:** la somma determinata dall'Autorità che l'impresa autorizzata ai sensi del presente Regolamento è tenuta a corrispondere a garanzia dell'esercizio delle attività svolte;
- ♦ **Tariffe:** i costi delle prestazioni temporanee rese dall'impresa fornitrice alle imprese utilizzatrici che ne fanno richiesta;

ART. 2 OGGETTO

1. Il presente Regolamento è adottato dall'Autorità per disciplinare l'attività dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nell'ambito del porto di Napoli ai sensi dell'art.17, comma 10, della legge n. 84/1994, così come modificata dalla legge 30.06.2000 n. 186 - e dell'art. 4 D.M. 6 febbraio 2001 n. 132;
2. L'attività dell'impresa fornitrice deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo alle imprese ex artt. 16 e 18 della legge 84/1994 e successive modificazioni, autorizzate alla esecuzione di operazioni e servizi portuali.
3. L'impresa fornitrice di mano d'opera temporanea sarà costituita con un organico non superiore a un numero di 111(centoundici) dipendenti, compresi amministrativi, quadri e dirigenti.
4. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il suddetto organico, previo parere del Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale, sarà sottoposto a verifica in relazione ai seguenti elementi di valutazione:
 - andamento del traffico e previsione di sviluppo;
 - modifica degli organici;
 - qualifiche professionali maggiormente richieste.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente Regolamento si applicano in riferimento alle operazioni ed ai servizi portuali svolti dalle imprese utilizzatrici di lavoro portuale temporaneo nell'ambito del porto di Napoli

Art. 4 ESIGENZE DI LAVORO TEMPORANEO PORTUALE

Le esigenze che giustificano il ricorso al lavoro temporaneo sono generalmente connesse a:

- punte di intensa attività conseguenti a flussi di traffico cui non può farsi fronte con l'assetto organizzativo ordinario definito nel piano d'impresa;
- esigenze connesse all'impiego di maestranze con professionalità specializzata o specialistica, normalmente non reperibili sul mercato ordinario;
- in tutti gli altri casi previsti per legge e con particolare riferimento alla legge 24.06.1997, n.196.

Art. 5 OBBLIGHI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

L'impresa autorizzata si impegna a realizzare iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo indicate nel Regolamento di cui all'art. 17, comma 10, lettera c), legge 84/1994.

Dette iniziative, così come previsto dall'art. 17, comma 8, della legge 84/94, potrà essere finanziate anche con i contributi previsti dall'art.5 della legge 196/97.

ART. 6

RICORSO A SOGGETTI ABILITATI

L'impresa fornitrice di cui all'art. 1 del presente Regolamento, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista all'art. 4, potrà rivolgersi ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196

Art. 7

CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO DA PARTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

L'impresa autorizzata sarà sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'Autorità Portuale secondo i termini e le modalità di cui alla legge 84/1994, al Codice della Navigazione e al presente Regolamento adottato dall'Autorità Portuale di Napoli con delibera del Comitato Portuale n. 30 del 26 LUG. 2002

L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta dall'impresa autorizzata.

A tal fine l'impresa autorizzata è tenuta a fornire all'Autorità Portuale, ogni qual volta questa ne faccia richiesta, informazioni sulla propria attività e, con cadenza quadrimestrale, un rapporto completo sull'attività stessa, secondo le previsioni al riguardo stabilite dall'Autorità medesima.

Art. 8

SOSPENSIONE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E RINUNCIA ANTICIPATA DA PARTE DELL'IMPRESA AUTORIZZATA

L'Autorità Portuale può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente art. 4 o, nei casi più gravi procedere a revoca della stessa allorquando sia accertata la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata.

In caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, l'Autorità Portuale ha la facoltà di affidare ad altri l'effettuazione del servizio. Tale affidamento cessa al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- (a) decorso del periodo di sospensione dell'autorizzazione;
- (b) affidamento ad un diverso soggetto a seguito di effettuazione di nuova procedura;
- (c) realizzazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 5 della legge 84/1994.

L'impresa aggiudicataria può rinunciare per giustificati motivi, all'autorizzazione previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi, fermo restando la facoltà dell'Autorità Portuale di fissare un ulteriore termine massimo di 3 (tre) mesi.

In ogni caso l'Autorità Portuale può rivalersi sul deposito cauzionale (o sulla fidejussione bancaria o assicurativa) di cui all'art. 6 della "Procedura e linee guida per l'individuazione dell'impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo", per ogni onere conseguente.

È fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni causati all'Autorità Portuale e a terzi qualora la società aggiudicataria risultasse inadempiente ai propri compiti.

Art. 9

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe che l'impresa autorizzata applicherà alle società richiedenti dovranno essere approvate dall'Autorità Portuale anche in riferimento ad eventuali possibilità di casi marginali che ne giustifichino eventuali abbattimenti/riduzioni.

Indicativamente nella composizione delle tariffe dovrà essere tenuto conto:

- del compenso base previsto dal C.C.N.L. di riferimento. Detto compenso è comprensivo di tutti gli istituti contrattuali previsti a favore dei lavoratori, quali ad esempio ferie, festività, trattamento di fine rapporto, 13[^]/14[^] mensilità, eventuale trattamento di miglior favore (purchè oggetto di contrattazione specifiche tra l'impresa autorizzata e le OO.SS.);
- valori attribuiti alla capacità provata di esprimere professionalità polivalente propria dei lavoratori dell'impresa fornitrice;
- costi connessi alla gestione: costo della struttura finalizzata in particolare alla gestione delle risorse umane dell'impresa fornitrice per



la selezione, formazione continua ed avviamento al lavoro del personale e alla gestione operativa.